

La finanza sostenibile: cosa cambierà con la tassonomia ambientale

Per imprese e amministrazioni
più verdi e responsabili





LA STRUTTURA DEL SEMINARIO

- **I megatrend ambientali:** un accenno
- **Gli obiettivi e i riferimenti:** Il contesto dell'**Agenda 2030**: i 17 temi e 169 obiettivi; l'**economia della ciambella**
- **Le implicazioni del rischio climatico e dei rischi di transizione:** l'impatto sull'economia e sulle imprese
- **La leadership ambientale/climatica dell'Europa** nel Green Deal europeo
 - **La prima fase:** gli strumenti di mercato
 - **La fase di transizione:** il Green Public Procurement e La Rendicontazione Non Finanziaria
 - **La seconda fase:** il ruolo della finanza, il cervello del ristrutturazione
- **Gli Strumenti** in forte evoluzione:
 - **Tassonomia ambientale:** cosa prevede, le implicazioni nel sistema creditizio e nelle imprese
 - **Tassonomia sociale** e pilastro europeo dei diritti sociali
 - **Il Principio Do No Significant Harm** (nella tassonomia, nel PNRR, nei Fondi Comunitari)
 - **Il Green Public Procurement** obbligatorio
 - **La rendicontazione dei criteri ESG:** aspetti ambientali, sociali, etici e di governance



Il Sesto Rapporto dell'IPCC

Il **Sesto Rapporto di Valutazione sullo Stato del Clima dell'IPCC** è frutto del lavoro di **234 studiosi** che hanno vagliato **14.000 contributi scientifici** pubblicati (con peer review) negli ultimi anni.


I messaggi:

1. Negli ultimi 50 anni la **Temperatura della Terra** è aumentata a una velocità che **non ha uguali negli ultimi 2.000 anni**;
2. L'**aumento medio del livello del mare** sta procedendo a una velocità mai vista negli ultimi **3.000 anni**;
3. Nel 2019 le **concentrazioni atmosferiche di CO₂** sono state le più alte degli ultimi **2.000.000** di anni e quelle dei principali gas serra (metano e biossido di azoto) le più elevate degli ultimi 800.000 anni: la **temperatura media globale** del pianeta nel decennio 2011-2020 è stata di **1.09°C** superiore a quella del periodo 1850-1900. Le emissioni antropiche hanno raggiunto nel 2019 **concentrazioni di 410 parti per milione (ppm) per la CO₂** e 1866 parti per miliardo (ppb) per il metano.

E' quindi molto probabile, nei prossimi anni, superare il +1.5°C o forse perfino arrivare a +2°C.



Cambiamenti nelle temperatura registrati (1850-2018)



Il Sesto Rapporto di Valutazione sullo Stato del Clima dell'IPCC è frutto del lavoro di 234 studiosi che hanno vagliato 14.000 contributi scientifici pubblicati (con peer review) negli ultimi anni.




Le 4 categorie di rischio dell'IPCC

Il Sesto Rapporto di Valutazione sullo Stato del Clima dell'IPCC evidenzia 4 rischi:

- 1. Rischi delle ondate di calore su popolazione ed ecosistemi:** è atteso che il numero di decessi e persone a rischio di stress da calore raddoppierà o triplicherà per un innalzamento della temperatura **pari a 3°C, rispetto a 1,5°C**. Il riscaldamento ridurrà gli habitat adatti agli attuali ecosistemi terrestri e marini e cambierà irreversibilmente la loro composizione, con effetti la cui gravità aumenta al di sopra del livello di riscaldamento globale di 2°C
- 2. Rischi per la produzione agricola:** a causa di una combinazione di caldo e siccità, si prevedono nel XXI secolo **perdite sostanziali in termini di produzione agricola** per la maggior parte delle aree europee, che non saranno compensate dai guadagni attesi per l'Europa settentrionale.
- 3. Rischi di scarsità di risorse idriche:** nell'Europa meridionale il rischio è già elevato per un livello di riscaldamento globale di 1,5°C e diventa molto alto nel caso di un innalzamento di 3°C. In queste regioni, la **domanda di risorse idriche eccede già oggi le disponibilità**. Questo divario sta aumentando a causa dei cambiamenti climatici e degli sviluppi socio-economici. Nel caso di un innalzamento di temperatura di 3°C il rischio di scarsità di risorse idriche diventa alto anche nell'Europa centro-occidentale.
- 4. Rischi prodotti da maggiore frequenza e intensità di inondazioni:** a causa dei cambiamenti nelle precipitazioni e dell'innalzamento del livello del mare, i **rischi per le persone e le infrastrutture derivanti dalle inondazioni costiere, fluviali e pluviali** aumenteranno in molte regioni d'Europa




Cambiamento climatico e perdita di benessere





Gli attuali superamenti dei limiti





Agenda 2030: 17 obiettivi per lo sviluppo sostenibile





L'Agenda 2030

Goal 1: Porre fine ad ogni forma di **povertà** nel mondo

Goal 2: Porre fine alla **fame**, raggiungere la sicurezza alimentare, migliorare la **nutrizione** e promuovere un'**agricoltura sostenibile**

Goal 3: Assicurare la **salute e il benessere** per tutti e per tutte le età

Goal 4: Fornire un'**educazione di qualità, equa ed inclusiva**, e opportunità di apprendimento per tutti

Goal 5: Raggiungere l'**uguaglianza di genere**, per l'empowerment di tutte le donne e le ragazze

Goal 6: Garantire a tutti la **disponibilità e la gestione sostenibile dell'acqua** e delle strutture igienico sanitarie

Goal 7: Assicurare a tutti l'accesso a **sistemi di energia economici, affidabili, sostenibili e moderni**

Goal 8: Incentivare una **crescita economica, duratura, inclusiva e sostenibile**, un'**occupazione** piena e produttiva ed un **lavoro dignitoso per tutti**

Goal 9: Costruire una **infrastruttura resiliente** e promuovere l'**innovazione ed una industrializzazione** equa, responsabile e sostenibile

Goal 10: Ridurre le **disuguaglianze** all'interno e fra le Nazioni

Goal 11: Rendere le **città e gli insediamenti umani inclusivi, sicuri, duraturi e sostenibili**

Goal 12: Garantire **modelli sostenibili di produzione e di consumo**

Goal 13: Adottare misure urgenti per **combattere i cambiamenti climatici** e le sue conseguenze

Goal 14: Conservare e utilizzare in modo durevole gli **oceani, i mari e le risorse marine**


Goal 15: Proteggere, ripristinare e favorire un **uso sostenibile dell'ecosistema terrestre**, gestire sostenibilmente le **foreste**, contrastare la desertificazione, il degrado del terreno e fermare la perdita di diversità biologica

Goal 16: Promuovere **società pacifiche** e più inclusive per uno sviluppo sostenibile; offrire l'accesso alla giustizia per tutti e creare organismi efficaci, responsabili e inclusivi a tutti i livelli


Goal 17: Rafforzare i mezzi di attuazione e rinnovare il **partenariato mondiale per lo sviluppo sostenibile**



I limiti della crescita




WWW.ECOAGE.IT





L'economia della ciambella



Seven Ways to Think:	From Twentieth-Century Economics	To Twenty-First-Century Economics
1. Change the Goal	GDP	the Doughnut
2. See the Big Picture	self-contained market	embedded economy
3. Nurture Human Nature	rational economic man	social adaptable humans
4. Get Savvy with Systems	mechanical equilibrium	dynamic complexity
5. Design to Distribute	growth will even it up again	distributive by design
6. Create to Regenerate	growth will clean it up again	regenerative by design
7. Be Agnostic about Growth	growth addicted	growth agnostic





Agire nello «spazio sicuro»

In “**L’economia della ciambella**”, Kate Raworth, trae spunto dalla forma della ciambella americana (*doughnut*) per proporre uno spazio economico compreso tra due cerchi concentrici:

- lo **spazio interno** al di sotto del quale gli esseri umani si trovano in situazioni di **forte deprivazione** (carenza di cibo, assenza di istruzione, di abitazioni decenti) e non in grado di soddisfare i propri bisogni;
- lo **spazio esterno** oltre il quale la comunità si trova in condizioni di **degrado ambientale** (inquinamento atmosferico, perdita di biodiversità, acidificazione degli oceani)



Una mappa dei rischi: ambientali e fisici



Guida sui rischi climatici e ambientali

Aspettative di vigilanza in materia di gestione dei rischi e informativa

La **BCE e le Banche Centrali** da qualche anno elaborano documenti che illustrano come prendere in considerazione l'impatto dei rischi climatici e ambientali sui rischi economici e finanziari





Una mappa dei rischi: ambientali e fisici

Rischi interessati	Fisici		Di transizione	
	Climatici	Ambientali	Climatici	Ambientali
	<ul style="list-style-type: none">• Eventi metereologici estremi• Condizioni meteorologiche croniche	<ul style="list-style-type: none">• Stress idrico• Scarsità di risorse• Perdita di biodiversità• Inquinamento• Altro	<ul style="list-style-type: none">• Politiche e regolamentazione• Tecnologia• Fiducia dei mercati	<ul style="list-style-type: none">• Politiche e regolamentazione• Tecnologia• Fiducia dei mercati
Rischi di credito	Le stime della probabilità di default (PD) e della perdita in caso di default (loss given default, LGD) delle esposizioni verso settori o aree geografiche vulnerabili ai rischi fisici possono risentire, ad esempio, delle minori valutazioni delle garanzie reali nei portafogli immobiliari per effetto di un rischio di inondazioni più elevato.		Gli standard di efficienza energetica potrebbero determinare notevoli costi di adeguamento e minore redditività, con la possibile conseguenza di una maggiore PD e della riduzione dei valori delle garanzie reali.	
Rischi di mercato	Gravi eventi fisici potrebbero determinare variazioni delle aspettative dei mercati e tradursi in un'improvvisa rivalutazione del rischio, maggiori volatilità e perdite per i valori delle attività in alcuni mercati.		I fattori di rischio di transizione potrebbero generare l'improvvisa ridefinizione del prezzo di titoli e derivati, ad esempio per i prodotti connessi ai settori interessati da attività non recuperabili.	
Rischi operativi	L'operatività della banca potrebbe subire interruzioni a causa di danni materiali a immobili, filiali e centri di elaborazione dati a seguito di eventi metereologici estremi.		L'evoluzione della sensibilità dei consumatori riguardo ai temi climatici può indurre rischi reputazionali e di responsabilità legale per la banca a causa di scandali provocati dal finanziamento di attività controverse dal punto di vista ambientale.	
Altre tipologie di rischio (liquidità, modello imprenditoriale)	L'impatto sul rischio di liquidità può concretizzarsi nel caso in cui la clientela ritiri fondi dai propri conti per finanziare la riparazione dei danni.		I fattori di rischio di transizione possono influire sulla sostenibilità economica di alcuni rami di attività e provocare un rischio strategico per determinati modelli imprenditoriali in mancanza della necessaria opera di adeguamento o diversificazione. L'improvvisa ridefinizione del prezzo dei titoli, causata ad esempio da attività non recuperabili, potrebbe ridurre il valore delle attività liquide di qualità elevata della banca, influenzando negativamente sulle riserve di liquidità.	

Fonte: BCE.



Una mappa dei rischi: ambientali e fisici

Rischi ambientali:

L'impresa **potrebbe danneggiare** gravemente il clima, l'ambiente, gli ecosistemi

Rischi fisici:

- acuti, per particolari fenomeni, soprattutto meteorologici, quali tempeste, inondazioni, incendi o ondate di calore, che possono danneggiare gli impianti di produzione e interrompere le catene del valore;
- cronici, per mutamenti climatici a lungo termine, come i cambiamenti di temperatura, la perdita di biodiversità, l'innalzamento del mare, la minore disponibilità di acqua e i cambiamenti nella produttività del suolo;
- per dipendenza dal capitale naturale: un'impresa può dipendere dal capitale naturale: l'acqua, la biodiversità, i terreni e la produttività del suolo, tutti fattori vulnerabili ai cambiamenti climatici



Una mappa dei rischi: legati alla transizione

Rischi di transizione:

- i rischi legati alle politiche, come l'imposizione di requisiti di efficienza energetica o fissazione del prezzo del carbonio che innalzano il prezzo dei combustibili fossili;
- i rischi giuridici, come il rischio di controversie in caso di mancata adozione di misure volte a evitare o ridurre ripercussioni negative sul clima/ambiente;
- i rischi tecnologici, come una tecnologia dannosa per il clima/ambiente venga sostituita da una meno dannosa;
- i rischi di mercato, qualora le scelte dei consumatori e dei clienti commerciali virino verso prodotti e servizi meno dannosi per il clima/ambiente;
- i rischi reputazionali, come la difficoltà di attrarre e conservare clienti, dipendenti, partner e investitori qualora l'impresa abbia una pessima reputazione sotto il profilo ambientale.



Le conseguenze economico-finanziarie

Un'impresa «non sostenibile»

Ovvero un'impresa che non rispetta determinati parametri ambientali, nasconde, magari senza esserne consapevole, delle «**passività ambientali**»

Nasconde delle «passività ambientali»

Che trasformano un'impresa - apparentemente in presenza di «utili» - in un'impresa «potenzialmente in passivo»: un'impresa non in grado di restituire i prestiti ricevuti per un investimento. Un'impresa **rischiosa** dal punto di vista del **merito di credito**

Non rischia l'immagine MA la permanenza in vita

Un'impresa che **faticherebbe a trovare** istituti di credito, fondi di investimento, fondi pensione disposti a finanziarli sul mercato



La diplomazia del Green Deal


«I cambiamenti climatici e il degrado ambientale sono **sfide mondiali che richiedono una risposta mondiale**. L'UE continuerà a promuovere e attuare in tutto il mondo politiche ambiziose in materia di ambiente, clima ed energia.

Dispiegherà una "**diplomazia del Green Deal**" più energica, mirata a persuadere gli altri attori a fare la propria parte nella promozione di uno sviluppo più sostenibile e ad appoggiarli nei loro propositi.

Offrire un **esempio credibile e dare prova di coerenza nella diplomazia**, nella politica commerciale, nel sostegno allo sviluppo e nelle altre politiche esterne: è così che l'UE può perorare la sua causa.»


I principali emettitori di CO2 del mondo e la suddivisione per settori

Principali stati per emissioni di CO2 nell'anno 2017



Global greenhouse gas emissions by sector

This is shown for the year 2016 – global greenhouse gas emissions were 49.4 billion tonnes CO₂eq.



OurWorldinData.org – Research and data to make progress against the world's largest problems. Source: Climate Watch, the World Resources Institute (2020). Licensed under CC-BY by the author Hannah Ritchie (2020).



Ambiente e clima, il ruolo chiave della UE

«L'UE riconosce che **le sfide climatiche e ambientali mondiali rappresentano un notevole fattore di moltiplicazione delle minacce e sono fonte di instabilità**. La transizione ecologica inciderà profondamente sull'assetto geopolitico – ivi compresi gli interessi economici, commerciali e di sicurezza a livello globale – configurando scenari complessi per numerosi paesi e società.

L'**UE opererà in sinergia con tutti i suoi partner** per migliorare la resilienza ai cambiamenti climatici e ambientali ed evitare che questi scenari siano causa di conflitti, insicurezza alimentare, spostamenti delle popolazioni e migrazioni forzate, nonché per sostenere una transizione giusta a livello globale.

Le **implicazioni della politica climatica dovrebbero diventare un elemento centrale della riflessione e dell'azione dell'UE sul fronte esterno**, ivi compresa la **politica di sicurezza e di difesa comune**»



La prima fase: gli strumenti di mercato

Etichetta Ecologica ECOLABEL

Regolamento n. 8801992
Regolamento n. 66/2010

Sistema di Gestione Ambientale EMAS


Regolamento n. 1836/1993
Regolamento n. 761/2001
Regolamento n. 1221/2009

Politica Integrata dei prodotti – Ciclo di Vita Ambientale

Comunicazione n. 302/2003

EPD Dichiarazione Ambientale di Prodotto

Nasce in Svezia nel 1998



CONTROLLO E RIDUZIONE COSTI

MIGLIORAMENTO REPUTAZIONE

PREFERENZE CONSUMATORI GREEN

AUMENTO DEI RICAVI



FIDUCIA NEL MERCATO



ECOLABEL (1)

- Ecolabel UE è il marchio di qualità ecologica dell'Unione Europea istituito nel 1992 dal Regolamento n. 880/92 ed è oggi disciplinato dal Regolamento (CE) n. 66/2010
- Contraddistingue **prodotti e servizi** che pur garantendo elevati standard prestazionali sono caratterizzati da un ridotto impatto ambientale **durante l'intero ciclo di vita**
- E' un'**etichetta ecologica volontaria** basata, con un'ampia consultazione delle parti interessate, su un sistema di criteri selettivi, definito su base scientifica, che tiene conto degli impatti ambientali dei prodotti o servizi lungo l'intero ciclo di vita ed è sottoposta a certificazione da parte di un ente indipendente (organismo competente)
- La prestazione ambientale è valutata tenendo conto anche della durata della vita media dei prodotti e della loro riutilizzabilità/riciclabilità e della riduzione degli imballaggi e del loro contenuto di materiale riciclato





ECOLABEL (2)


SERVIZI

- Strutture ricettive
- Servizio di ricettività turistica
- Servizio di campeggio
- Servizi di pulizia

PRODOTTI

- Apparecchiature per la riproduzione di immagini
- Calzature
- Carta da giornale
- Carta per copia e Carta grafica
- Carta stampata
- Detergenti multiuso
- Detersivi per bucato
- Substrati di coltivazione, ammendanti e paccame
- Televisori
- Detersivi per bucato per uso professionale
- Detersivi per lavastoviglie
- Detersivi per lavastoviglie automatiche industriali o professionali

- Detersivi per piatti
- Olii lubrificanti
- Materassi da letto
- PC, notebook, tablet
- Prodotti cosmetici da sciacquare
- Prodotti di carta trasformata
- Prodotti igienici assorbenti
- Prodotti tessili
- Tessuto-carta





SISTEMI DI GESTIONE AMBIENTALE

- ✓ Il Regolamento UE n. **1221/2009** (EMAS)
- ✓ La UNI EN **ISO 14001:2015**

- Riduzione delle spese ambientali
- Controllo degli impatti ambientali
- Mantenimento della conformità normativa
- Riduzione dei costi relativi a sanzioni amministrative
- Riduzione dei costi dei servizi di consulenza ambientale
- Agevolazioni amministrative (riduzione spese per gare d'appalto)
- Miglioramento dei rapporti d'affari con gli istituti di credito, il mercato finanziario e le compagnie di assicurazione
- Miglioramento della competitività e dell'immagine aziendale



LO SCHEMA DI GESTIONE DELL'ENERGIA: ISO 50001



1. La norma di certificazione UNI CEI EN ISO 50001 riguarda il Sistema di Gestione dell'Energia (SGE) di un'organizzazione pubblica o privata che intenda adottare strategie di gestione che portino un aumento dell'efficienza nell'uso dell'energia e il progressivo **miglioramento delle prestazioni energetiche**.
2. L'implementazione di un SGE da parte di imprese e istituzioni implica un'analisi che individui gli obiettivi da raggiungere e l'attuazione delle procedure idonee ad avviare il sistema di gestione, monitorare e registrare le attività, verificare il continuo miglioramento della prestazione energetica. Il processo di implementazione si svolge in 4 fasi Plan-Do-Check-Act: **pianificazione, esecuzione, controllo dei risultati, miglioramento**.
3. Gli obiettivi sono: **efficienza energetica, consumo, uso dell'energia**



LCA: ANALISI DEL CICLO DI VITA


L'approccio di questi strumenti viene dall'analisi del ciclo di vita (**Politica Integrata di Prodotto**).

L'LCA (Life Cycle Assessment) “è un **procedimento oggettivo di valutazione dei carichi energetici ed ambientali** relativi ad un processo o a un'attività, effettuato attraverso l'identificazione dell'**energia** e dei **materiali usati** e dei **rifiuti** rilasciati nell'ambiente.

La valutazione **include l'intero ciclo di vita** del processo/attività/prodotto, comprendendo l'**estrazione** e il trattamento delle materie prime, la **fabbricazione**, il **trasporto**, la **distribuzione**, l'**uso**, il **riuso**, il **riciclo** e lo **smaltimento finale**”.



STRUTTURA LCA (1)





ANALISI DEL «CICLO DI VITA» IN SINTESI (3)

	Estrazione	Trasporto	Produzione	Uso	Fine vita	TOTALE
Rifiuti (kg)	23	4	41	11	21	100
Acqua (l)						
CO2						
NOx						
.....						
Gas serra						
Acidificazione						
Esaurimento risorse						



DICHIARAZIONI AMBIENTALI DI PRODOTTO EPD (1)



<http://www.environdec.com/it/>





DICHIARAZIONI AMBIENTALI DI PRODOTTO EPD (2)

Resource use	Generic process step (manufacturing phase)			
	Extraction	Manufacturing	Transport	TOTAL
Material consumption /kg/ref. unit				
Non-renewable	1045,02	0,50	0,19	1045,71
Renewable	2,70	0,12	0,03	2,85
Water (refined)	3670,00	9,94	5,60	3685,54
Energy consumption /MJ/ref. unit				
Nuclear	161,78	27,54	1,23	190,55
Fuel consumption /MJ/ref. unit				
Coal	819,59	91,26	3,63	914,49
Crude oil	577,68	35,2	105,69	718,57
Natural gas	262,88	19,25	5,13	287,26
Renewable	5,91	92,58	0,06	98,55
Others	0,80	0,32	-0,01	1,11
TOTAL	1822,73	173,57	115,67	2111,98
Waste production /kg/ref. unit				
Recyclable	-	-	-	-
Others	0,18	0,03	0,033	0,18
Hazardous	1045,02	0,50	0,19	1045,72





Le criticità della prima fase






Una fase di transizione

GREEN PUBLIC PROCUREMENT

Direttive Europee Appalti
n. 23, 24 e 25 del 2016

DICHIARAZIONE NON FINANZIARIA

Direttiva Barnier
n. 95 del 2014



ATTORI COLLETTIVI

RICORSO A «QUASI ORDINAMENTI»

NUOVE REGOLE «CONCORRENZIALI»

AUMENTO DEI RICAVI



**FIDUCIA NELLA «LEGGE» E NEL
MERCATO RAFFORZATO**



IL GREEN PUBLIC PROCUREMENT

“Il Green Public Procurement è l’approccio in base al quale le **Amministrazioni Pubbliche** integrano i criteri ambientali **in tutte le fasi del processo di acquisto**, incoraggiando la diffusione di tecnologie ambientali e lo sviluppo di prodotti validi sotto il profilo ambientale, attraverso la ricerca e la scelta dei risultati e delle soluzioni che hanno il **minore impatto possibile sull’ambiente** lungo **l’intero ciclo di vita**”



Le criticità della fase di transizione: scarsa applicazione

I NUMERI
DEL GREEN PUBLIC
PROCUREMENT
IN ITALIA

OSSERVATORIO
APPALTI VERDI



CRITERI AMBIENTALI MINIMI	Comuni Capoluogo che adottano i CAM			
	Anno 2020	Anno 2019	Anno 2018	Var. 2020/2019
Carta in risme	73,4%	70%	73%	+
Stampanti	65,9%	67,1%	58%	-
Servizi di pulizia	60,9%	62,2%	52%	-
Toner	58,9%	58,6%	54%	+
Carta per copia e grafica	58,2%	54,3%	n.d.	+
Illuminazione pubblica	48,1%	36,3%	34%	+
Ristorazione	45,6%	45,5%	37%	+
Arredi per interni	43,2%	49,4%	40%	-
Gestione del verde pubblico	42,7%	27,7%	27%	+
Servizi energetici	41,3%	29,3%	28%	+
Veicoli su strada	41,1%	27,5%	19%	+
Gestione dei rifiuti	37,8%	32,1%	19%	+
Prodotti IT	36%	40,5%	39%	-
Arredo urbano	35,8%	17,5%	18%	+
Divise (tessili)	31,2%	28%	28,4%	+
Calzature	28,8%	22,2%	n.d.	+

CRITERI AMBIENTALI MINIMI	Comuni che adottano sempre i CAM
	Anno 2020 (% sul Totale)
Carta grafica	51,3%
Carta in risme	46,2%
Servizi di pulizia	45,8%
Illuminazione pubblica	45,8%
Cartucce toner	45,0%
Gestione del verde	43,7%
Prodotti elettronici	42,4%
Stampanti	42%
Gestione rifiuti	39,5%
Ristorazione collettiva	38,3%
Arredo urbano	35,3%
Servizi energetici	34,9%
Edilizia	31,9%
Arredi	31,5%
Calzature	28,2%
Divise (tessili)	24,4%
Veicoli	19,7%



DNF: DIRETTIVA E DECRETO LEGISLATIVO

Il **29 settembre 2014** il Consiglio Europeo ha adottato la **Direttiva sulla comunicazione di informazioni di carattere non finanziario e di informazioni sulla diversità (95/2014)**, già approvata dal Parlamento Europeo in seduta plenaria il 15 aprile 2014. Tale informativa riguarda questioni ambientali, sociali, aspetti legati ai dipendenti, rispetto dei diritti umani, anticorruzione, diversità dei membri del board e altri aspetti legati alla sostenibilità.

Il **decreto legislativo n. 254 del 30 dicembre 2016** ha introdotto, all'art. 2, l'obbligo di pubblicare una dichiarazione (individuale o consolidata) di carattere non finanziario ("**DNF**") in capo agli **enti di interesse pubblico rilevanti** (Eipr), come definiti nel D.lgs. 39 del 27 gennaio 2010.

Sono **obbligate** le società italiane emittenti valori mobiliari quotati in un mercato regolamentato italiano o dell'Unione Europea, banche, imprese di assicurazione e imprese di riassicurazione che abbiano avuto, in media, durante l'esercizio finanziario: un **numero di dipendenti superiore a cinquecento** e alla data di chiusura del bilancio abbiano superato **almeno uno dei due seguenti limiti dimensionali**: a) totale dello stato patrimoniale: 20.000.000 di euro; b) totale dei ricavi netti delle vendite e delle prestazioni: 40.000.000 di euro.



La seconda fase: è la finanza a «coordinare» le politiche

Finanza Sostenibile e Tassonomia Ambientale

Regolamento n. 2088/2019
Regolamento n. 852/2020
Regolamento Delegato n. 2800 del 2021

Adozione del DNSH (anche nel PNRR)

Regolamento n. 761/2001
Regolamento n. 1221/2009

Green Public Procurement obbligatorio


Comunicazione n. 21/2020

Rendicontazione dei Criteri ESG

Direttiva UE 2022/2464 (“Direttiva CSR”) sul reporting di sostenibilità

Revisione disciplina aiuti di stato

Comunicazione 481/2022



RIDUZIONE RISCHI

DEFINIZIONE NUOVO PERIMETRO DELLA CONCORRENZA




CRITERI AMBIENTALI E SOCIALI QUANDO SI ACCEDE ALLE RISORSE



IL GREEN DEAL: INVESTIMENTI VERSO LA SOSTENIBILITA'

Finanziare la transizione

Il Green Deal è parte integrante della strategia della Commissione per attuare l'Agenda 2030 e gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite





I DOCUMENTI SULLA FINANZA SOSTENIBILE: 2015/2020

- 2015 L'UNEP pubblica il rapporto **The Financial System We Need**
- 2015 **Task Force on Climate-related Financial Disclosure (TCFD)** del Financial Stability Board (FSB), l'organo di supervisione della finanza mondiale creato dal G20
- 2016 **Green Finance Study Group** da parte del G20 ed elaborazione del **Report**
- 2016 **High-Level Expert Group on Sustainable Finance (HLEG)**, un panel di 20 esperti della società civile, del settore finanziario, del mondo accademico e delle **istituzioni europee** e internazionali
- 2017 **Network for Greening the Financial System (NGFS)** da parte di alcune Banche Centrali
- 2017 **Osservatorio Italiano per la Finanza Sostenibile (OIFS)**
- 2017 Rapporto «**Finanziare il Futuro**» del Dialogo Nazionale dell'Italia per la finanza sostenibile
- 2017 **Raccomandazioni del TCFD: raccomandazioni, allegato e analisi scenari climatici**
- 2018 **Final Report del HLEG High-Level Expert Group on Sustainable Finance**
- 2018 Pubblicazione de **Il Piano d'Azione per finanziare la crescita sostenibile** COM(2018) n. 97
- 2018 UE nomina un **Technical Expert Group (TEG)** on Sustainable Finance (Giugno)
- 2018 International Association of Insurance Supervisors (**IAIS**) elabora un *Issues Paper on Climate Change Risks to the Insurance Sector*
- 2018 **Proposte di regolamenti** previsti dal Piano d'Azione per finanziare la crescita sostenibile su: Investimenti sostenibili (n. 353 del 2018), Informativa sostenibilità (n. 354 del 2018), Indici Carbonio (n. 355 del 2018)
- 2019 Orientamenti sulla comunicazione di informazioni di carattere non finanziario: Integrazione concernente la comunicazione di **informazioni relative al clima** – **Comunicazione alla Commissione 209 del 2019**
- 2019 **Regolamento UE 2019/2088** relativo all'informativa sulla **sostenibilità nel settore dei servizi finanziari**
- 2020 **Regolamento UE 2020/852** relativo all'istituzione di un quadro che favorisca gli **investimenti sostenibili** e recante modifica del regolamento UE 2019/2088



2018: IL RAPPORTO FINALE HLEG E IL PIANO D'AZIONE UE

L'Unione Europea ha istituito l'**High-Level Expert Group on Sustainable Finance (HLEG)**



Bruxelles, 8.3.2018
COM(2018) 97 final

COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO, AL CONSIGLIO EUROPEO, AL CONSIGLIO, ALLA BANCA CENTRALE EUROPEA, AL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE EUROPEO E AL COMITATO DELLE REGIONI

Piano d'azione per finanziare la crescita sostenibile



CHI HA PARTECIPATO AL GRUPPO DI LAVORO HLEG

Members of the High-Level Expert Group

Christian Thimann, Chair, AXA

- **Julie Becker**, Luxembourg Stock Exchange
- **Magnus Billing**, Alecta
- **Pascal Canfin**, WWF France
- **Stanislas Dupre**, 2^o Investing Initiative
- **Paul Fisher**, University of Cambridge Institute for Sustainability Leadership
- **Mieczysław Groszek**, Polish Bank Association
- **David Harris**, London Stock Exchange Group
- **Ingrid Holmes**, E3G London office
- **Anne-Catherine Husson-Traore**, Novethic
- **Sean Kidney**, Climate Bonds Initiative
- **Esko Kivisaari**, Finance Finland
- **Claudia Kruse**, APG Asset Management
- **Richard Mattison**, Trucost
- **Arlene McCarthy**, AMC Strategy
- **Flavia Micilotta**, Eurosif
- **Michael Schmidt**, Deka Investment Group
- **Myriam Vander Stichele**, Somo
- **Steve Waygood**, Aviva Investors
- **Philippe Zaouati**, Mirova



GLI 8 OBIETTIVI DEL GRUPPO DI ESPERTI HLEG (1)

1 Stabilire una Tassonomia delle Attività Sostenibili

Se l'Europa deve mobilitare capitali su larga scala per lo sviluppo sostenibile, ha bisogno di un **sistema di classificazione tecnicamente solido (una tassonomia) per stabilire ciò che è «sostenibile»**: questo sistema coprirebbe una vasta gamma di attività, investimenti e risorse collegati all'accordo di Parigi e agli obiettivi di sviluppo sostenibile

2 Collegare l'orizzonte a lungo termine degli investitori e preferenze per la sostenibilità

Collegare esplicitamente i **doveri degli investitori, relativamente ai loro orizzonti temporali, alle preferenze di sostenibilità delle persone e delle istituzioni**: è la chiave per realizzare un sistema finanziario più sostenibile e garantire che il cambiamento avvenga nell'intera catena di investimento.

3 Rendere trasparenti le informative per i rischi connessi a sostenibilità e cambiamento climatico

Sono necessarie **nuove regole di reporting**, per chiarire l'orizzonte temporale associato a fattori di rischio materiali e a promuovere l'analisi dello scenario climatico per le grandi aziende in settori chiave esposti ai rischi di transizione energetica.



GLI 8 OBIETTIVI DEL GRUPPO DI ESPERTI HLEG (2)

4 Norme ed etichette per la sostenibilità dei prodotti finanziari (iniziando dai Green Bonds)

Il mercato obbligazionario verde dell'UE non ha ancora raggiunto il suo pieno potenziale, pur attirando un notevole interesse pubblico: ha semplificato e standardizzato il processo di selezione e i criteri per progetti ecologici aprendo il dialogo tra emittenti e investitori su criteri e impatto. Ciò ha promosso, tra gli emittenti, una mentalità di transizione per avviare o accelerare la trasformazione delle loro operazioni e attività verso un modello sostenibile: servono **norme ed etichette chiare e trasparenti**

5 Stabilire un Piano per le Infrastrutture Europee Sostenibili

Occorre definire un **Piano per le infrastrutture necessarie alla sostenibilità** in diverse aree strategiche: clima ed energia, tecnologie per informazione e comunicazione, trattamento delle acque, economia circolare e rifiuti, trasporti e logistica

6 Governance e leadership per la sostenibilità

La cultura aziendale nel settore finanziario deve essere meglio allineata con una **prospettiva a lungo termine**. Norme e valori devono mantenere la promessa di un sistema finanziario sostenibile a beneficio della società.



GLI 8 OBIETTIVI DEL GRUPPO DI ESPERTI HLEG (3)

7 Includere la sostenibilità nel mandato dell'European Supervisory Agencies (ESAs)

Nel settembre 2017 la Commissione ha annunciato che il Piano d'azione sulla finanza sostenibile includerà disposizioni per **rafforzare il quadro regolamentare e di vigilanza** al fine di mobilitare e orientare i flussi di capitale privato verso investimenti sostenibili garantendo al contempo la stabilità finanziaria. Come primo passo, le proposte di **revisione della legislazione delle autorità europee di vigilanza devono tener conto dei fattori ESG** e dei possibili rischi correlati

8 Applica il principio «Pensa prima alla sostenibilità»

La strategia europea per una crescita sostenibile e inclusiva richiede un settore finanziario sostenibile e un mercato dei capitali per una rinnovata resilienza economica e competitività e migliori risultati in termini di sostenibilità. E' necessario un sistema rafforzato per **integrare le priorità e gli incentivi per la sostenibilità all'interno del più ampio sistema di elaborazione delle politiche economiche e finanziarie** per garantire crescita e investimenti sostenibili. "Pensa prima alla sostenibilità"



PERCHE' E COME FINANZIARE LA CRESCITA SOSTENIBILE

Il **Piano d'Azione per finanziare la crescita sostenibile COM(2018) n. 97** arriva dopo che il Gruppo di esperti ad alto livello sulla finanza sostenibile (HLEG), il 31/1/2018, pubblica la sua Relazione Finale su 2 aspetti:

Finanza: la finanza sostiene l'economia mettendo a disposizione i finanziamenti destinati alle attività economiche e alla creazione di occupazione e crescita. Le decisioni di investire si fondano su diversi fattori, ma **spesso quelli inerenti alle considerazioni ambientali e sociali non sono sufficientemente presi in considerazione**, poiché tali rischi possono concretizzarsi in un **orizzonte temporale più lungo**. È importante riconoscere che tenere conto degli interessi di sostenibilità sul più lungo termine è **ragionevole dal punto di vista economico** e non comporta necessariamente un ritorno inferiore per gli investitori.

Sostenibile: significa tenere in debita considerazione, nell'adozione di decisioni di investimento, i fattori ambientali e sociali, per **ottenere maggiori investimenti in attività sostenibili e di più lungo termine**. Le considerazioni di ordine ambientale fanno riferimento all'attenuazione dei cambiamenti climatici e all'adattamento, nonché in senso lato all'ambiente e ai rischi connessi. Le considerazioni di ordine sociale possono fare riferimento a questioni di ineguaglianza, inclusività, rapporti di lavoro, investimenti in capitale umano e comunità. Aspetti ambientali e sociali sono connessi



GLI OBIETTIVI DEL PIANO D'AZIONE

Il Piano d'Azione per finanziare la crescita sostenibile mira a:

Capitali per investimenti: riorientare i flussi di capitali verso investimenti sostenibili al fine di realizzare una crescita sostenibile e inclusiva. L'Europa accusa un divario annuo di investimenti di quasi **180 mld. di euro** (270 mld. secondo la BEI) per realizzare gli obiettivi climatici ed energetici dell'UE entro il 2030. La mancanza di chiarezza fra gli investitori in merito a cosa sia un investimento sostenibile è un fattore determinante alla base di questo divario di investimenti e un ostacolo al finanziamento delle infrastrutture sociali necessarie ad affrontare l'ineguaglianza e l'inclusività.

Rischi finanziari: gestire i rischi finanziari derivati da i cambiamenti climatici, l'esaurimento delle risorse, il degrado ambientale e le questioni sociali. Attualmente i rischi ambientali e climatici non sono adeguatamente tenuti in considerazione dal settore finanziario: eppure quasi il 50% dell'esposizione al rischio delle banche della zona euro è direttamente o indirettamente connesso ai rischi derivanti dai cambiamenti climatici

Trasparenza: promuovere la trasparenza e la visione a lungo termine nelle attività economico-finanziarie, prerequisito che consente agli attori del mercato finanziario di valutare adeguatamente la creazione di valore a lungo termine da parte delle imprese nonché la relativa gestione dei rischi di sostenibilità



LE AZIONI DEL PIANO PER LA FINANZA SOSTENIBILE

Il Piano d'Azione per finanziare la crescita sostenibile mira a:

Riorientare i flussi di capitali verso un'economia più sostenibile

Un sistema unificato di classificazione delle attività sostenibili

Norme e marchi per i prodotti finanziari sostenibili

Promuovere gli investimenti in progetti e infrastrutture sostenibili

Considerazioni relative alla sostenibilità nella consulenza finanziaria

Indici di riferimento in materia di sostenibilità (criteri ESG)

Integrare la sostenibilità nella gestione dei rischi

La sostenibilità nella ricerca di mercato e i rating di credito

Obblighi in materia di sostenibilità per gli investitori istituzionali e i gestori di attività

Requisiti prudenziali per le banche e le imprese di assicurazione

Promuovere la trasparenza e la visione a lungo termine

Comunicazione e contabilità sulle questioni attinenti alla sostenibilità

Governo societario e visione a breve termine indebita del mercato dei capitali



REGOLAMENTI, ORIENTAMENTI, ATTI DELEGATI

- Regolamento (UE) 2019/2088 relativo all'informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari
- Orientamenti sulla comunicazione di informazioni di carattere non finanziario: Integrazione concernente la comunicazione di informazioni relative al clima (2019/209)
- *Regolamento UE sull'istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili (2020/852)*
- *Atti delegati sulla tassonomia ambientale (21 aprile 2021 e Proposta atti delegati agosto 2021)*



INFORMARE SULLA SOSTENIBILITA' DEI SERVIZI FINANZIARI

Il 27 novembre 2019 il Parlamento europeo e il Consiglio hanno adottato il **Regolamento (UE) 2019/2088 relativo all'informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari** – entrato in vigore il 29 dicembre 2019 e le cui norme hanno attuazione dal 10 marzo 2021 - che mira a rendere omogenee le informazioni nei confronti degli investitori finali circa i rischi di sostenibilità e circa la promozione dei fattori ESG nelle attività di investimento finanziario, ponendo a carico dei partecipanti ai mercati finanziari e dei consulenti finanziari l'obbligo di informare in via precontrattuale e continuativa gli investitori finali.

Il Regolamento ribadisce che i partecipanti ai mercati finanziari e i consulenti finanziari sono tenuti ad agire nel migliore interesse degli investitori finali e, al **considerando n. 12**, dispone che essi *“dovrebbero integrare nelle loro procedure, non solo tutti i rischi finanziari, ma anche tutti i pertinenti rischi di sostenibilità che potrebbero comportare un significativo impatto negativo sul rendimento finanziario di un investimento o fornire opportune consulenze in merito, nonché valutare tali rischi su base continuativa”*.

L'obiettivo, pertanto, è di **dare maggiore trasparenza** su come i partecipanti ai mercati finanziari integrino i rischi di sostenibilità nelle loro decisioni in materia di investimenti.



IL REGOLAMENTO DEFINISCE L'INVESTIMENTO SOSTENIBILE

Si definisce **Investimento Sostenibile**

- un **investimento in un'attività economica che contribuisce a un obiettivo ambientale**, misurato, ad esempio, mediante **indicatori chiave** di efficienza delle risorse concernenti l'impiego di energia, l'impiego di energie rinnovabili, l'utilizzo di materie prime e di risorse idriche e l'uso del suolo, la produzione di rifiuti, le emissioni di gas a effetto serra nonché l'impatto sulla biodiversità e l'economia circolare;
- un **investimento in un'attività economica che contribuisce a un obiettivo sociale**, in particolare un investimento che contribuisce alla **lotta contro la disuguaglianza**, o che promuove la **coesione sociale, l'integrazione sociale e le relazioni industriali**, o un investimento in capitale umano o in **comunità economicamente o socialmente svantaggiate a condizione che** tali investimenti non arrechino un danno significativo a nessuno di tali obiettivi e che le imprese che beneficiano di tali investimenti rispettino **prassi di buona governance**, in particolare per quanto riguarda strutture di gestione solide, relazioni con il personale, remunerazione del personale e rispetto degli obblighi fiscali.



TRASPARENZA SU SOSTENIBILITA' DEI SERVIZI FINANZIARI

Trasparenza relativa a:

- le politiche in materia di rischio di sostenibilità (art. 3) mediante la **pubblicazione** sui propri siti web delle **politiche relative all'integrazione dei rischi di sostenibilità** negli investimenti o nelle proprie consulenze per investimenti;
- gli **effetti negativi per la sostenibilità a livello di soggetto** (art. 4) mediante **l'informazione sui principali effetti negativi derivanti dalle decisioni di investimento sui fattori di sostenibilità**;
- le **politiche di remunerazione relativamente all'integrazione dei rischi di sostenibilità** (art. 5) mediante la pubblicazione delle informazioni su come tali politiche siano compatibili con la sostenibilità;
- **l'integrazione dei rischi di sostenibilità** (art. 6) mediante **informativa precontrattuale** del modo in cui i rischi di sostenibilità sono integrati nelle decisioni di investimento e dei risultati delle valutazioni dei probabili impatti dei rischi di sostenibilità sul rendimento dei prodotti finanziari che rendono disponibili;
- la **promozione delle caratteristiche ambientali o sociali nell'informativa precontrattuale** (art. 8);
- la promozione delle caratteristiche ambientali e sociali sui siti web (art. 10) della **descrizione delle caratteristiche sociali o ambientali o del relativo obiettivo di investimento sostenibile e le informazioni sui metodi utilizzati per la valutazione**, il monitoraggio e la misurazione di tali caratteristiche.



A CHI E' RIVOLTO IL REGOLAMENTO 2019/2088

Partecipante ai mercati finanziari

- a) un'impresa di assicurazione che rende disponibile un prodotto di investimento assicurativo (IBIP);
- b) un'impresa di investimento che fornisce servizi di gestione del portafoglio;
- c) un ente pensionistico aziendale o professionale (EPAP);
- d) un creatore di un prodotto pensionistico;
- e) un gestore di fondi di investimento alternativi (GEFIA);
- f) un fornitore di un prodotto pensionistico individuale paneuropeo (PEPP);
- g) un gestore di un fondo per il venture capital qualificato registrato;
- h) un gestore di un fondo qualificato per l'imprenditoria sociale;
- i) una società di gestione di un organismo d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM);
- j) un ente creditizio che fornisce servizi di gestione del portafoglio.

Consulente finanziario

- a) un intermediario assicurativo che fornisce consulenza in materia di assicurazioni riguardo agli IBIP;
- b) un'impresa di assicurazione che fornisce consulenza in materia di assicurazioni riguardo agli IBIP;
- c) un ente creditizio che fornisce consulenza in materia di investimenti;
- d) un'impresa di investimento che fornisce consulenza in materia di investimenti;
- e) un GEFIA che fornisce consulenza in materia di investimenti
- f) una società di gestione di OICVM che fornisce consulenza in materia di investimenti.

Prodotto finanziario

un portafoglio; un fondo di investimento alternativo (FIA); un IBIP; un prodotto pensionistico; uno schema pensionistico; un OICVM; un PEPP;



COMUNICAZIONI INFORMAZIONI LEGATE AL CLIMA

La comunicazione **Orientamenti sulla comunicazione di informazioni di carattere non finanziario: Integrazione concernente la comunicazione di informazioni relative al clima (2019/209)** va a integrare le raccomandazioni della TCFD e fornisce alle imprese orientamenti coerenti con la direttiva sulla comunicazione di informazioni di carattere non finanziario e con le suddette raccomandazioni.

L'integrazione va letta in combinato disposto con la pertinente legislazione nazionale di recepimento della direttiva sulla **comunicazione di informazioni di carattere non finanziario (2014/95/UE)** e, se del caso, con il testo della direttiva stessa.

Nel 2017 la **task force sulle comunicazioni di informazioni di carattere finanziario relative al clima (TCFD)**, istituita dal Consiglio per la stabilità finanziaria del G20, ha pubblicato delle **raccomandazioni** volte a incoraggiare gli enti finanziari e le società non finanziarie a comunicare informazioni circa i rischi e le opportunità connessi ai cambiamenti climatici.

Le raccomandazioni della TCFD sono **ampiamente riconosciute come un'autorevole guida alla comunicazione di informazioni in materia di clima finanziariamente rilevanti** e la Commissione incoraggia le imprese a farle proprie. Diversi governi e autorità di regolamentazione finanziaria nel mondo hanno espresso pareri favorevoli nei confronti delle raccomandazioni e le stanno integrando nei propri quadri strategici e di orientamento.



La Finanza Sostenibile e la Tassonomia Ambientale

Il 18 giugno 2020 il Parlamento Europeo ha definitivamente adottato il **Regolamento UE sull'istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili (2020/852)** con la **“tassonomia UE” delle attività economiche sostenibili**.

In questo modo la Finanza si propone di **ridurre i rischi** finanziari collegati all'ambiente e al clima.

Gli operatori finanziari (Banche, Assicurazioni, Fondi di Investimento, Fondi Pensione, Asset Management, Consulenti finanziari) da ora in poi vincoleranno la **concessione del credito** alle imprese al **rispetto dei criteri ESG** per gli obiettivi di mitigazione e adattamento climatico, uso sostenibile delle risorse, economia circolare, prevenzione inquinanti e salute e biodiversità.





I rischi ambientali diventano finanziariamente rilevanti

Informazioni che contribuiscono alle valutazioni del **Merito di Credito**, che vanno a integrare le informazioni presenti nel **Rapporto della Centrale Rischi**, che incidono sulle **valutazioni patrimoniali** del soggetto economico.



INFORMAZIONI PRESENTI NELL'ARCHIVIO DELLA CENTRALE DEI RISCHI (*)

Data richiesta:

gen-22 2021 nov-21 2021 set-21 ago-21 lug-21 giu-21 mag-21 apr-21 mar-21 feb-21 gen-21 2020 nov-20 2020 set-20 ago-20 lug-20 giu-20 mag-20 apr-20 mar-20 feb-20
gen-20 2019 nov-19 2019 set-19 ago-19 lug-19 giu-19 mag-19 apr-19 mar-19 feb-19

DATI ANAGRAFICI DELL'INTESTATARIO

Codice intestatario: 4020498

Intestatario: FONDAZIONE ECOSISTEM - ONLUS

Sede legale: ROMA

CCIAA: NO-PREV

Codice fiscale: 0000012956401006



Regolamento UE 852 del 2020

Il **Regolamento 852 del 2020** relativo all'istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili e recante modifica del regolamento 2019/2088:

- stabilisce i **criteri per determinare se un'attività** economica si qualifica come **ambientalmente sostenibile**
- Definisce **obblighi** per:
 - ✓ partecipanti al mercato finanziario
 - ✓ imprese soggette all'obbligo della dichiarazione non finanziaria
 - ✓ le misure adottate da Stati Membri o dall'Unione riguardanti requisiti per prodotti finanziari o obbligazioni ambientalmente sostenibili
- Istituisce la **Tassonomia Ambientale (criteri di vaglio tecnico)**
- Definisce i **6 Obiettivi Ambientali dell'UE**
- Impone **requisiti di trasparenza per i prodotti finanziari** ex art. 8 e 9 Reg 2088
- Definisce gli **obblighi di comunicazione** per le società soggette alla NFRD (oggi aggiornata dalla CSRD)
- Istituisce la **Piattaforma per la Finanza Sostenibile**



LE DATE DICHIARATE DI ENTRATA IN VIGORE DEI CRITERI TECNICI

Una serie di atti delegati della Commissione– cioè norme tecniche che non necessitano di voto – chiariranno quali sono i **criteri tecnici** in base ai quali le attività economiche contribuiscono a raggiungere i sei obiettivi ambientali delineati dalla Commissione: quelli su mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici saranno adottati entro la fine del 2020 per diventare operativi dal 2022; quelli per gli altri obiettivi ambientali saranno introdotti entro il 2021 per diventare operativi dal 2023.

Contributo alla Mitigazione e all'Adattamento ai cambiamenti climatici

Entro il 31 Dicembre 2020 adotta Atto Delegato

Applicazione dal 1 Gennaio 2022

Contributo all'uso sostenibile delle acque, alla riduzione degli inquinati, alla transizione verso le economie circolari, alla tutela degli ecosistemi

Entro il 31 Dicembre 2021 adotta Atto Delegato

Applicazione dal 1 Gennaio 2023



A CHI SI APPLICA IL REGOLAMENTO (1)

Il **Regolamento 2020/852** relativo all'istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili e recante modifica del regolamento (UE) 2019/2088 si applica:

- alle **misure adottate dagli Stati membri** o dall'Unione che stabiliscono **obblighi per i partecipanti ai mercati finanziari o gli emittenti in relazione a prodotti finanziari o obbligazioni societarie** resi disponibili come ecosostenibili;
- ai **partecipanti ai mercati finanziari** che mettono a disposizione **prodotti finanziari**;
- alle **imprese** soggette all'obbligo di pubblicare una **dichiarazione di carattere non finanziario** o una dichiarazione consolidata di carattere non finanziario



A CHI SI APPLICA IL REGOLAMENTO (2)

Partecipanti ai Mercati Finanziari ed ai Consulenti Finanziari

- compagnie di assicurazione che offrono prodotti di investimento assicurativo,
- gestori di fondi di investimento alternativi,
- enti creditizi che forniscono servizi di gestione di portafogli,
- enti pensionistici aziendali o professionali,
- intermediari e consulenti finanziari (ad es. intermediari assicurativi che forniscono consulenza su prodotti di investimento assicurativo, enti creditizi ed imprese di investimento che forniscono consulenza in materia di investimenti).

Categoria di prodotti

- prodotti finanziari,
- prodotti di investimento assicurativo,
- fondi di investimento alternativo,
- prodotti pensionistici individuali paneuropei



I TIPI DI ATTIVITÀ ECONOMICHE INCLUSE NELLA TASSONOMIA

Attività già “low carbon”

Emissioni di carbonio basse, zero o negative
Compatibili con un'economia neutra in emissioni

Criteri stabili e a lungo termine

- Energia rinnovabile
- Trasporto a zero emissioni
- Riforestazione

Attività in transizione

... verso un'economia neutra in emissioni entro il 2050

Criteri soggetti a revisione periodica e probabile inasprimento

- Ristrutturazione degli edifici
- Produzione di cemento
- Veicoli ibridi (auto <50gCO₂e/km)

Attività abilitanti

... che permettono riduzioni di emissioni in altre attività

Criteri talvolta stabili, talvolta soggetti a revisione periodica

- Produzione di turbine eoliche
- Installazione di caldaie efficienti in edifici

Adattamento ai cambiamenti climatici

Criteri basati sul processo applicabili a qualunque attività

- Qualunque attività (se non arreca un danno significativo ad altri obiettivi ambientali)



I SEI OBIETTIVI AMBIENTALI DELLA FINANZA SOSTENIBILE

MITIGAZIONE DEI CAMBIAMENTI CLIMATICI



ADATTAMENTO DEI CAMBIAMENTI CLIMATICI



Il TEG si è dapprima concentrato sui primi due obiettivi: **mitigazione e adattamento**.

Ed ha stabilito delle **soglie minime** per le attività economiche sostenibili per l'ambiente.

USO SOSTENIBILE E PROTEZIONE DELLE RISORSE IDRICHE E MARINE



TRANSIZIONE VERSO UN'ECONOMIA CIRCOLARE



CONTROLLO E PREVENZIONE DELL'INQUINAMENTO



PROTEZIONE DI UN ECOSISTEMA SALUBRE



I restanti quattro obiettivi ambientali dovranno essere sviluppati, stabilendo i criteri da considerare, **dalla piattaforma** che la Commissione UE ha appena costituito.

La seconda serie di criteri tecnici di screening doveva essere adottata entro la fine del 2021 ed entrare in applicazione entro la fine del 2022.



REQUISITI DI UN'ATTIVITA' ECONOMICAMENTE SOSTENIBILE

Le **attività economiche sostenibili per l'ambiente** possono essere **considerate ammissibili alla Tassonomia** se rispettano tutti i requisiti (articolo 3):



Le attività economiche sostenibili devono rispettare i **tre requisiti fondamentali** ovvero:

1. devono **contribuire in modo sostanziale ad almeno uno dei sei obiettivi** ambientali,
2. **senza arrecare impatto a nessun'altro degli obiettivi** ambientali considerati ed inoltre
3. devono **rispettare le garanzie minime di salvaguardia sociale** (tra le convenzioni fondamentali del lavoro dell'ILO e linee guida dell'OCSE sulle imprese multinazionali)

RIENTRARE TRA LE ATTIVITÀ CONSIDERATE

La Tassonomia utilizza il **codice NACE** (dal francese *Nomenclature statistique des activités économiques dans la Communauté européenne*) per la classificazione del settore di attività.

70 le attività considerate, corrispondenti a settori che producono il **93% delle emissioni inquinanti europee**.

Le attività sono suddivisibili in **3 categorie** in funzione del contributo agli obiettivi ambientali:

- **Low carbon**
- **Enabling** (abilitanti)
- **Transition** (per la mitigazione al cc)

RISPETTARE I CRITERI TECNICI

Per ognuna delle attività considerate, la Tassonomia fornisce i **criteri di screening** in **un allegato da 600 pagine** in cui **vengono descritte in dettaglio analitico le soglie tecniche** affinché ogni attività possa essere definita sostenibile.

Nell'intero **ciclo di vita** anche dei prodotti originati



Fornire un «contributo sostanziale» agli obiettivi

Gli articoli, **dal 10 al 15**, del **Regolamento 852/2020** chiariscono cosa si intenda per «**contributo sostanziale**» al raggiungimento di uno o più dei 6 obiettivi ambientali:

- Mitigazione climatica
- Adattamento climatico
- Economia circolare, prevenzione rifiuti e uso efficiente delle risorse
- Tutela delle acque
- Riduzioni inquinamenti in acqua aria e suolo
- Biodiversità e tutela ecosistemi



CONTRIBUTO SOSTANZIALE ALLA MITIGAZIONE CLIMATICA (1)

Se contribuisce in modo sostanziale a **stabilizzare le concentrazioni di gas a effetto serra nell'atmosfera** al livello che impedisce pericolose interferenze di origine antropica con il sistema climatico **in linea con l'obiettivo di temperatura a lungo termine dell'accordo di Parigi (+1.5°)** evitando o riducendo le emissioni di gas a effetto serra o aumentando l'assorbimento dei gas a effetto serra, anche attraverso prodotti o processi innovativi

- la produzione, la trasmissione, lo stoccaggio, la distribuzione o l'uso di energie rinnovabili, anche tramite tecnologie;
- il miglioramento dell'efficienza energetica;
- l'aumento della mobilità pulita o climaticamente neutra;
- il passaggio all'uso di materiali rinnovabili di origine sostenibile;



CONTRIBUTO SOSTANZIALE ALLA MITIGAZIONE CLIMATICA (2)

- l'aumento del ricorso alle tecnologie, non nocive per l'ambiente, di **cattura e utilizzo del carbonio** (*carbon capture and utilisation — CCU*) e di **cattura e stoccaggio del carbonio** (*carbon capture and storage — CCS*), che consentono una riduzione netta delle emissioni di gas a effetto serra;
- il potenziamento dei **pozzi di assorbimento del carbonio nel suolo**, anche attraverso attività finalizzate **ad evitare la deforestazione e il degrado forestale, il ripristino delle foreste, la gestione sostenibile e il ripristino delle terre coltivate, delle praterie e delle zone umide, l'imboschimento e l'agricoltura rigenerativa**;
- la creazione dell'**infrastruttura energetica** necessaria per la **de-carbonizzazione** dei sistemi energetici;
- la produzione di **combustibili puliti ed efficienti da fonti rinnovabili o neutre in carbonio**;
- il **sostegno** di una delle attività sopra elencate.



CONTRIBUTO SOSTANZIALE ALL'ADATTAMENTO CLIMATICO

Si considera che un'attività economica fornisca un contributo sostanziale all'adattamento ai cambiamenti climatici se:

- comprende **soluzioni di adattamento che riducono in modo sostanziale il rischio di effetti negativi del clima attuale e del clima previsto per il futuro sull'attività economica** o riducono in modo sostanziale tali effetti negativi, senza accrescere il rischio di effetti negativi sulle persone, sulla natura o sugli attivi;
- fornisce soluzioni di adattamento che **contribuiscono in modo sostanziale a prevenire o ridurre il rischio di effetti negativi del clima attuale e del clima previsto per il futuro sulle persone, sulla natura o sugli attivi**, senza accrescere il rischio di effetti negativi sulle altre persone, sulla natura o sugli attivi.



CONTRIBUTO SOSTANZIALE ALLA PROTEZIONE ACQUE (1)

Se contribuisce in modo sostanziale a conseguire il **buono stato dei corpi idrici, compresi i corpi idrici superficiali e quelli sotterranei**, o a **prevenire il deterioramento di corpi idrici** che sono già in buono stato, oppure dà un contributo sostanziale al conseguimento del buono stato ecologico delle acque marine o a prevenire il deterioramento di acque marine che sono già in buono stato ecologico mediante:

- la protezione dell'ambiente dagli **effetti negativi degli scarichi di acque reflue urbane e industriali**, compresi i contaminanti che destano nuove preoccupazioni, quali i prodotti farmaceutici e le **microplastiche**, assicurando raccolta, trattamento e scarico delle acque reflue urbane e industriali;
- la **protezione della salute umana dagli effetti negativi di eventuali contaminazioni delle acque destinate al consumo umano**, provvedendo a che siano esenti da microorganismi, parassiti e sostanze potenzialmente pericolose per la salute umana e aumentando l'accesso delle persone ad acqua potabile pulita;



CONTRIBUTO SOSTANZIALE ALLA PROTEZIONE ACQUE (2)

Ovvero mediante:

- Il **miglioramento della gestione e dell'efficienza idrica**, anche proteggendo e migliorando lo stato degli ecosistemi acquatici, **promuovendo l'uso sostenibile dell'acqua** attraverso la protezione a lungo termine delle risorse idriche disponibili, anche mediante misure quali il **riutilizzo dell'acqua**, assicurando la progressiva riduzione delle emissioni inquinanti nelle acque sotterranee e di superficie, contribuendo **a mitigare gli effetti di inondazioni e siccità**, o mediante qualsiasi altra attività che protegga o migliori lo stato qualitativo e quantitativo dei corpi idrici;
- garanzia di un **uso sostenibile dei servizi ecosistemici marini o il contributo al buono stato ecologico delle acque marine**, anche proteggendo, preservando o ripristinando l'ambiente marino e prevenendo o riducendo gli apporti nell'ambiente marino;
- il **sostegno** di una delle attività elencate



CONTRIBUTO SOSTANZIALE ALL'ECONOMIA CIRCOLARE (1)

Si considera che un'attività economica fornisca un contributo sostanziale alla transizione verso un'economia circolare, compresi la prevenzione, il riutilizzo e il riciclaggio dei rifiuti, se:

- utilizza in modo più **efficiente le risorse naturali**, compresi i materiali a base biologica di origine sostenibile e altre materie prime, nella produzione, anche attraverso: la **riduzione dell'uso di materie prime primarie** o **umentando l'uso di sottoprodotti e materie prime secondarie** o misure di efficienza energetica e delle risorse;
- aumenta la **durabilità, la riparabilità, la possibilità di miglioramento o della riutilizzabilità dei prodotti**, in particolare nelle attività di progettazione e di fabbricazione;
- aumenta la **riciclabilità dei prodotti**, compresa la riciclabilità dei singoli materiali ivi contenuti, anche sostituendo o riducendo l'impiego di prodotti e materiali non riciclabili, in particolare nelle attività di progettazione e di fabbricazione;



CONTRIBUTO SOSTANZIALE ALL'ECONOMIA CIRCOLARE (2)

Ovvero se:

- riduce in misura sostanziale il **contenuto di sostanze pericolose e sostituisce le sostanze estremamente preoccupanti in materiali e prodotti in tutto il ciclo di vita**, in linea con gli obiettivi indicati nel diritto dell'Unione, anche rimpiazzando tali sostanze con alternative più sicure e assicurando la tracciabilità dei prodotti;
- prolunga l'uso dei prodotti, anche attraverso il **riutilizzo, la progettazione per la longevità, il cambio di destinazione, lo smontaggio, la rifabbricazione, la possibilità di miglioramento e la riparazione, e la condivisione dei prodotti**;
- aumenta l'uso di materie prime secondarie e il miglioramento della loro qualità, anche attraverso un **riciclaggio di alta qualità dei rifiuti**;
- previene o **riduce la produzione di rifiuti**, anche la produzione di rifiuti derivante dall'estrazione di minerali e dalla costruzione e demolizione di edifici;



CONTRIBUTO SOSTANZIALE A RIDURRE INQUINANTI

Si considera che un'attività economica fornisca un contributo sostanziale alla prevenzione e alla riduzione dell'inquinamento se contribuisce in modo sostanziale alla protezione dell'ambiente dall'inquinamento mediante:

- la prevenzione o, qualora ciò non sia possibile, la **riduzione delle emissioni inquinanti nell'aria, nell'acqua o nel suolo**, diverse dai gas a effetto serra;
- il **miglioramento del livello di qualità dell'aria, dell'acqua o del suolo** nelle zone in cui l'attività economica si svolge, riducendo contemporaneamente al minimo gli effetti negativi per la salute umana e l'ambiente o il relativo rischio;
- la **prevenzione o la riduzione al minimo di qualsiasi effetto negativo sulla salute umana e sull'ambiente** legati alla produzione e all'uso o allo smaltimento di sostanze chimiche;
- il **ripulimento** delle dispersioni di rifiuti e di altri inquinanti;
- il **sostegno** di una delle attività elencate.



CONTRIBUTO SOSTANZIALE ALLA TUTELA DEGLI ECOSISTEMI

Si considera che un'attività economica dà un contributo sostanziale alla protezione e al ripristino della biodiversità e degli ecosistemi se contribuisce in modo sostanziale a proteggere, conservare o ripristinare la biodiversità o a conseguire/proteggere la buona condizione degli ecosistemi, mediante:

- la **conservazione della natura e della biodiversità**, anche conseguendo uno stato di conservazione soddisfacente degli habitat e delle specie naturali;
- **l'uso e la gestione sostenibile del territorio**, anche attraverso l'adeguata protezione della biodiversità del suolo, e la bonifica dei siti contaminati;
- delle **pratiche agricole sostenibili**, comprese quelle che contribuiscono a migliorare la biodiversità oppure ad arrestare o prevenire il degrado del suolo e degli altri ecosistemi, la deforestazione e la perdita di habitat;
- la **gestione sostenibile delle foreste**,;
- il **sostegno** di una delle attività elencate



Rispettare il criterio *Do No Significant Harm* (DNSH)

Stabilisce il principio del **«non arrecare un danno significativo»** all'ambiente:

Articolo 17

«si considera che, **tenuto conto del ciclo di vita dei prodotti e dei servizi** forniti da un'attività economica, compresi gli **elementi di prova** provenienti dalle valutazioni esistenti del ciclo di vita, l'attività economica **non deve arrecare un danno significativo»** a:

- a) la mitigazione dei cambiamenti climatici;
- b) l'adattamento ai cambiamenti climatici;
- c) l'uso sostenibile e la protezione delle acque e delle risorse marine;
- d) la transizione verso un'economia circolare;
- e) la prevenzione e la riduzione dell'inquinamento;
- f) la protezione e il ripristino della biodiversità e degli ecosistemi.



CRITERIO *DO NO SIGNIFICANT HARM* (DNSH)

Affinché un attività **non arrechi un danno significativo agli altri obiettivi ambientali**, sono stati esplicitati i requisiti che devono rispettare le attività e la Tassonomia ne ha definito i criteri quantitativi o qualitativi.

DNSH - MITIGAZIONE DEI CAMBIAMENTI CLIMATICI

Un' attività non provoca un danno significativo alla mitigazione del cambiamento climatico se:

- **le emissioni di gas climalteranti corrispondono alle migliori performance del settore.** ad esempio, per il settore elettrico la soglia è 262 gCO₂eq/kWh.
- **non impedisce lo sviluppo e l'attuazione di alternative low-carbon;**
- **non provoca un blocco (lock-in) su asset ad alte emissioni di gas climalteranti,** tenendo conto della vita economica di tali asset

DNSH - ULTERIORI OBIETTIVI

Per gli altri obiettivi ambientali (3-6) i criteri sono per lo più qualitativi e il riferimento è per lo più alla normativa europea.

Es.: Impianti eolici non devono provocare eccessivo rumore, utilizzare compositi non riciclabili, creare disturbo all'avifauna.



Rispettare le garanzie minime di salvaguardia

L'attività deve essere inoltre svolta (**articolo 18**) nel **rispetto delle garanzie minime di salvaguardia:**

- linee guida OCSE destinate alle imprese multinazionali;
- Principi guida delle Nazioni Unite su imprese e diritti umani;
- principi e i diritti stabiliti dalle 8 convenzioni fondamentali individuate nella dichiarazione dell'OIL;
- i principi e i diritti fondamentali nel lavoro e dalla Carta internazionale dei diritti dell'uomo.

Oppure ai principi previsti dal Pilastro Europeo dei Criteri Sociali.



I diritti umani e sociali





Le convenzioni dell'ILO

Le 8 Convenzioni fondamentali dell'ILO

- C29 - Convenzione sul **lavoro forzato**, 1930
- C87 - Convenzione sulla **libertà sindacale** e la protezione del diritto sindacale, 1948
- C98 - Convenzione sul **diritto di organizzazione e di negoziazione collettiva**, 1949
- C100 - Convenzione sull'**uguaglianza di retribuzione**, 1951
- C105 - Convenzione sull'**abolizione del lavoro forzato**, 1957
- C111 - Convenzione sulla **discriminazione** (impiego e professione), 1958
- C138 - Convenzione sull'**età minima**, 1973
- C182 - Convenzione sulle **forme peggiori di lavoro minorile**, 1999



Il pilastro europeo dei diritti sociali (1)

Il Pilastro Europeo dei Diritti Sociali è un insieme di 20 principi e diritti fondamentali adottati dal Parlamento Europeo, dal Consiglio e dalla Commissione il 17 novembre 2017 al vertice di Göteborg. I venti principi sono ripartiti in tre capi: pari opportunità e accesso al mercato del lavoro, condizioni di lavoro eque, protezione sociale e inclusione.

Capo I: pari opportunità e accesso al mercato del lavoro

1. Istruzione, formazione e apprendimento permanente
2. Parità di genere
3. Pari opportunità (a prescindere da sesso, razza o origine etnica, religione o convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale)
4. Sostegno attivo all'occupazione

Capo II: condizioni di lavoro eque

5. Occupazione flessibile e sicura
6. Retribuzioni eque che offrono un tenore di vita dignitoso
7. Informazioni sulle condizioni di lavoro e sulla protezione in caso di licenziamento
8. Dialogo sociale e coinvolgimento dei lavoratori
9. Equilibrio tra attività professionale e vita familiare
10. Ambiente di lavoro sano, sicuro e adeguato e protezione dei dati



Il pilastro europeo dei diritti sociali (2)

Capo III: protezione sociale e inclusione

11. Assistenza all'infanzia e sostegno ai minori
12. Protezione sociale
13. Prestazioni di disoccupazione
14. Reddito minimo
15. Reddito e pensioni di vecchiaia
16. Assistenza sanitaria
17. Inclusione delle persone con disabilità
18. Assistenza a lungo termine
19. Alloggi e assistenza per i senzatetto
20. Accesso ai servizi essenziali

Il **Piano d'azione sul pilastro europeo dei diritti sociali** (Comunicazione 102 del 2021) definisce tre obiettivi principali per l'UE, da conseguire entro il 2030:

- 1. che almeno il **78 % della popolazione** di età compresa tra i 20 e i 64 anni abbia un **lavoro**;
- 2. che almeno il **60 % di tutti gli adulti** partecipi ogni anno ad **attività di formazione**;
- 3. che il numero di **persone a rischio di povertà o di esclusione sociale** diminuisca di **almeno 15 milioni**.



La Guida sugli Acquisti Sociali

Tutelare i diritti umani

- Tutela del lavoro dignitoso
- Osservanza dei diritti sociali e lavorativi
- Tutela dei diritti umani

Promuovere il progresso sociale

- Promuovere le opportunità occupazionali, soprattutto verso soggetti svantaggiati
- Promuovere l'inclusione sociale
- Accessibilità e progettazione per tutti
- Promozione del commercio equo e solidale
- Valorizzazione della responsabilità sociale d'impresa
- Promozione delle PMI





La Guida per l'integrazione degli aspetti sociali negli appalti pubblici

La «**Guida per l'integrazione degli aspetti sociali negli appalti pubblici adottata**» con DM 6 giugno 2012, nell'ambito degli interventi per il GPP e i CAM, prevede un **Questionario di Monitoraggio** che adotta l'approccio del **Dialogo Strutturato**.

Un Dialogo che prevede **nove fasi**:

- Descrizione della catena di fornitura
- Elenco fornitori e subfornitori
- Informazione ai fornitori e subfornitori
- Verifiche ispettive ai fornitori
- Individuazione delle criticità nella filiera
- Integrazione degli aspetti sociali nelle politiche e nei sistemi di gestione aziendali
- Verifiche effettuate sui fornitori (negli ultimi 12 mesi)
- Azioni correttive in caso di non conformità
- Azioni per favorire il rispetto degli standard minimi



La definizione di una **Tassonomia Sociale**



La *Platform on Sustainable Finance* ha presentato un **Rapporto sulla Tassonomia Sociale**.

La metodologia proposta è analoga a quella della tassonomia ambientale: definizione degli obiettivi (sociali), verifica del contributo sostanziale al miglioramento, principio del DNSH, redazione di criteri di vaglio tecnico.

Gli obiettivi selezionati – con funzione analoga ai 6 ambientali – sono 3:

- Lavoro dignitoso
- Adeguato standard di vita
- Comunità e società inclusive e sostenibili










I Regolamenti Delegati sul Clima

Il **4 giugno 2021** la Commissione europea ha adottato il primo **Regolamento Delegato (n. 2800 del 2021)** in materia di **adattamento al rischio climatico e mitigazione del rischio climatico** /"Tassonomia" (***EU Taxonomy Delegated Regulation on technical screening criteria***), che - integrando il precedente Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio - stabilisce i **criteri di vaglio tecnico** necessari a determinare le condizioni secondo cui un'attività economica può essere considerata quale "**contributo sostanziale**" alla mitigazione climatica (**Allegato 1**) e all'adattamento al cambiamento climatico (**Allegato 2**) per determinare se tale attività economica non sia causa di danni significativi ad alcuno fra gli obiettivi di tutela ambientale.



I 7 settori coperti dai «criteri di vaglio tecnico»

La Commissione europea sta adottando dei **Regolamenti Delegati** (uno per ognuno dei 6 obiettivi ambientali) che stabiliscano in modo inequivoco, per **70 attività economiche appartenenti a 7 categorie merceologiche**, i criteri di vaglio tecnico che tengono conto del «ciclo di vita», il contributo sostanziale.

	Agriculture and forestry
	Manufacturing
	Electricity, gas, steam and air conditioning supply
	Water, sewerage, waste and remediation
	Transport
	Information and Communication Technologies (ICT)
	Buildings



Allegato 1 Regolamento Delegato 2800 del 2021

ALLEGATO I.....	5				
1. Silvicoltura.....	5	4.7. Produzione di energia elettrica da combustibili liquidi e gassosi non fossili rinnovabili.....	84	5.11. Trasporto di CO ₂	133
1.1. Imboschimento.....	5	4.8. Produzione di energia elettrica a partire dalla bioenergia.....	86	5.12. Stoccaggio geologico permanente sotterraneo di CO ₂	134
1.2. Risanamento e ripristino delle foreste, compresi il rimboschimento e la rigenerazione delle foreste naturali a seguito di un evento estremo.....	13	4.9. Trasmissione e distribuzione di energia elettrica.....	89	6. Trasporti.....	136
1.3. Gestione forestale.....	21	4.10. Accumulo di energia elettrica.....	93	6.1. Trasporto ferroviario interurbano di passeggeri.....	136
1.4. Silvicoltura conservativa.....	28	4.11. Accumulo di energia termica.....	95	6.2. Trasporto ferroviario di merci.....	137
2. Attività di protezione e ripristino ambientale.....	35	4.12. Stoccaggio di idrogeno.....	96	6.3. Trasporto urbano e suburbano, trasporto di passeggeri su strada.....	139
2.1. Ripristino delle zone umide.....	35	4.13. Produzione di biogas e biocarburanti destinati ai trasporti e di bioliquidi.....	97	6.4. Gestione di dispositivi di mobilità personale, ciclistica.....	141
3. Attività manifatturiere.....	40	4.14. Reti di trasmissione e distribuzione di gas rinnovabili e a basse emissioni di carbonio.....	99	6.5. Trasporto mediante moto, autovetture e veicoli commerciali leggeri.....	142
3.1. Fabbricazione di tecnologie per le energie rinnovabili.....	40	4.15. Distribuzione del teleriscaldamento/teleraffrescamento.....	101	6.6. Servizi di trasporto di merci su strada.....	144
3.2. Fabbricazione di apparecchiature per la produzione e l'utilizzo di idrogeno.....	42	4.16. Installazione e funzionamento di pompe di calore elettriche.....	102	6.7. Trasporto di passeggeri per vie d'acqua interne.....	146
3.3. Fabbricazione di tecnologie a basse emissioni di carbonio per i trasporti.....	43	4.17. Cogenerazione di calore/freddo ed energia elettrica a partire dall'energia solare.....	104	6.8. Trasporto di merci per vie d'acqua interne.....	148
3.4. Fabbricazione di batterie.....	48	4.18. Cogenerazione di calore/freddo ed energia elettrica a partire dall'energia geotermica.....	105	6.9. Riqualificazione del trasporto di merci e passeggeri per vie d'acqua interne.....	149
3.5. Fabbricazione di dispositivi per l'efficienza energetica degli edifici.....	50	4.19. Cogenerazione di calore/freddo ed energia elettrica a partire da combustibili liquidi e gassosi non fossili rinnovabili.....	106	6.10. Trasporto marittimo e costiero di merci, navi per operazioni portuali e attività ausiliarie.....	151
3.6. Fabbricazione di altre tecnologie a basse emissioni di carbonio.....	52	4.20. Cogenerazione di calore/freddo ed energia elettrica a partire dalla bioenergia.....	108	6.11. Trasporto marittimo e costiero di passeggeri.....	154
3.7. Produzione di cemento.....	54	4.21. Produzione di calore/freddo a partire dal riscaldamento solare-termico.....	110	6.12. Riqualificazione del trasporto marittimo e costiero di merci e passeggeri.....	158
3.8. Produzione di alluminio.....	56	4.22. Produzione di calore/freddo a partire dall'energia geotermica.....	111	6.13. Infrastrutture per la mobilità personale, ciclistica.....	160
3.9. Produzione di ferro e acciaio.....	57	4.23. Produzione di calore/freddo a partire da combustibili liquidi e gassosi non fossili rinnovabili.....	113	6.14. Infrastrutture per il trasporto ferroviario.....	162
3.10. Produzione di idrogeno.....	60	4.24. Produzione di calore/freddo a partire dalla bioenergia.....	115	6.15. Infrastrutture che consentono il trasporto su strada e il trasporto pubblico a basse emissioni di carbonio.....	164
3.11. Produzione di nerofumo.....	62	4.25. Produzione di calore/freddo utilizzando il calore di scarto.....	117	6.16. Infrastrutture che consentono il trasporto per vie d'acqua a basse emissioni di carbonio.....	166
3.12. Produzione di soda.....	63	5. Fornitura di acqua, reti fognarie, trattamento dei rifiuti e decontaminazione.....	118	6.17. Infrastrutture aeroportuali a basse emissioni di carbonio.....	168
3.13. Produzione di cloro.....	65	5.1. Costruzione, espansione e gestione di sistemi di raccolta, trattamento e fornitura di acqua.....	118	7. Edilizia e attività immobiliari.....	170
3.14. Fabbricazione di prodotti chimici di base organici.....	66	5.2. Rinnovo di sistemi di raccolta, trattamento e fornitura di acqua.....	120	7.1. Costruzione di nuovi edifici.....	170
3.15. Produzione di ammoniaca anidra.....	69	5.3. Costruzione, espansione e gestione di sistemi di raccolta e trattamento delle acque reflue.....	121	7.2. Ristrutturazione di edifici esistenti.....	174
3.16. Produzione di acido nitrico.....	70	5.4. Rinnovo di sistemi di raccolta e trattamento delle acque reflue.....	123	7.3. Installazione, manutenzione e riparazione di dispositivi per l'efficienza energetica.....	176
3.17. Fabbricazione di materie plastiche in forme primarie.....	72	5.5. Raccolta e trasporto di rifiuti non pericolosi in frazioni separate alla fonte.....	125	7.4. Installazione, manutenzione e riparazione di stazioni di ricarica per veicoli elettrici negli edifici (e negli spazi adibiti a parcheggio di pertinenza degli edifici).....	178
4. Energia.....	74	5.6. Digestione anaerobica di fanghi di depurazione.....	126	7.5. Installazione, manutenzione e riparazione di strumenti e dispositivi per la misurazione, la regolazione e il controllo delle prestazioni energetiche degli edifici.....	179
4.1. Produzione di energia elettrica mediante tecnologia solare fotovoltaica.....	74	5.7. Digestione anaerobica di rifiuti organici.....	127	7.6. Installazione, manutenzione e riparazione di tecnologie per le energie rinnovabili.....	181
4.2. Produzione di energia elettrica mediante tecnologia solare a concentrazione.....	75	5.8. Compostaggio di rifiuti organici.....	129	7.7. Acquisto e proprietà di edifici.....	182
4.3. Produzione di energia elettrica a partire dall'energia eolica.....	76	5.9. Recupero di materiali dai rifiuti non pericolosi.....	130	8. Informazione e comunicazione.....	184
4.4. Produzione di energia elettrica mediante tecnologie dell'energia oceanica.....	78	5.10. Cattura e utilizzo di gas di discarica.....	131	8.1. Elaborazione dei dati, hosting e attività connesse.....	184
4.5. Produzione di energia elettrica a partire dall'energia idroelettrica.....	79			8.2. Soluzioni basate sui dati per la riduzione delle emissioni di gas serra.....	186
4.6. Produzione di energia elettrica a partire dall'energia geotermica.....	83				



Esempio di Criterio di Vaglio Tecnico

Scheda 6.3 Trasporto urbano e suburbano. Trasporto di passeggeri su strada.

Contributo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici

L'attività soddisfa uno dei seguenti criteri:

- a) l'attività fornisce servizi di trasporto urbano o suburbano di passeggeri e le sue emissioni dirette (dallo scarico) di CO₂ sono pari a zero;
- b) fino al 31 dicembre 2025, l'attività fornisce servizi di trasporto interurbano di passeggeri su strada utilizzando i veicoli appartenenti alle categorie M2 ed M3 che hanno un tipo di carrozzeria classificato come «CA» (veicolo a un piano), «CB» (veicolo a due piani), «CC» (autoarticolato a un piano) o «CD» (autoarticolato a due piani), e conformi alla norma EURO VI più recente, vale a dire sia ai requisiti del regolamento (CE) n. 595/2009, sia, a decorrere dall'entrata in vigore delle modifiche di detto regolamento, agli atti modificativi, anche prima che diventino applicabili, così come alla fase più recente della norma EURO VI definita nell'allegato I, appendice 9, tabella 1, del regolamento (UE) n. 582/2011, laddove le disposizioni che disciplinano tale fase sono entrate in vigore ma non sono ancora divenute applicabili per tale tipo di veicolo. Se tale norma non è disponibile, le emissioni dirette di CO₂ dei veicoli sono pari a zero.

Non arrecare danno significativo ("DNSH")

(2) Adattamento ai cambiamenti climatici	L'attività soddisfa i criteri di cui all'appendice A del presente allegato.
(3) Uso sostenibile e protezione delle acque e delle risorse marine	Non pertinente
(4) Transizione verso un'economia circolare	Sono in atto misure per la gestione dei rifiuti, conformemente alla gerarchia dei rifiuti, sia nella fase di utilizzo (manutenzione) che a fine vita della flotta, anche attraverso il riutilizzo e il riciclaggio delle batterie e dei componenti elettronici (in particolare le relative materie prime essenziali).
(5) Prevenzione e riduzione dell'inquinamento	Per i veicoli stradali di categoria M gli pneumatici sono conformi ai requisiti relativi al rumore esterno di rotolamento della classe più elevata e al coefficiente di resistenza al rotolamento (che influisce sull'efficienza energetica del veicolo) nelle due classi più elevate come stabilito dal regolamento (UE) 2020/740 del Parlamento europeo e del Consiglio ²³¹ e come è possibile verificare nel registro europeo delle etichette energetiche (EPREL, European Product Registry for Energy Labelling).



GPP obbligatorio in Europa

La Comunicazione alla Commissione «**Piano di investimenti per un'Europa sostenibile. Piano di investimenti del Green Deal europeo**» (21/2020) afferma che «La Commissione proporrà **criteri o obiettivi verdi obbligatori minimi** per gli **appalti pubblici** nella normativa sulle iniziative settoriali, sui finanziamenti UE o su prodotti specifici. Questi criteri minimi stabiliranno di fatto una **definizione comune degli acquisti verdi**. (...) Al tempo stesso, gli acquirenti pubblici dovrebbero applicare, ogniqualvolta sia possibile, metodologie basate sui **costi del ciclo di vita**»

Tre punti chiave:

- Adozione di **criteri o obiettivi verdi obbligatori minimi** per gli appalti pubblici nella normativa sulle iniziative settoriali, sui finanziamenti UE o su prodotti specifici
- Adozione di una **definizione comune** degli acquisti verdi
- Estensione delle metodologie basate sui **costi del ciclo di vita**



La NFRD e la sua evoluzione: La Direttiva CSR

La direttiva sulla comunicazione di informazioni di carattere non finanziario (direttiva 2014/95/UE, direttiva NFRD) si applica agli enti di interesse pubblico di grandi dimensioni aventi in media più di 500 dipendenti e agli enti di interesse pubblico che sono imprese madri di un gruppo di grandi dimensioni con una media di oltre 500 dipendenti su base consolidata. Si tratta di 11.700 imprese soggette.

La **Direttiva sul reporting di sostenibilità** (Corporate Sustainability Reporting Directive – CSRD) prevede che:

- i requisiti di reporting siano applicati da tutte le imprese di grandi dimensioni (la soglia minima verrà abbassata **da 500 a 250 dipendenti**) e da tutte le PMI quotate sui mercati europei: in questo modo il perimetro si allargherà dalle attuali 11.000 a 49.000 imprese;
- i dati siano conformi a **standard comuni di reporting**, sviluppati dall'European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG), relativi agli aspetti ambientali, sociali e di governance (ESG).



Gli standard sulle informazioni ambientali e sociali

Le informazioni riguardo a **fattori ambientali**, comprese informazioni concernenti:

- i) la **mitigazione dei cambiamenti climatici**;
- ii) l'**adattamento ai cambiamenti climatici**;
- iii) le **risorse idriche** e marine;
- iv) l'uso delle **risorse e l'economia circolare**;
- v) l'**inquinamento**;
- vi) la **biodiversità** e gli ecosistemi.

Le informazioni riguardo a **fattori sociali**, comprese informazioni concernenti:

- i) **pari opportunità** per tutti, comprese la parità di genere e la parità di retribuzione per uno stesso lavoro, la formazione e lo sviluppo di competenze, nonché l'occupazione e l'**inclusione di persone con disabilità**;
- ii) le **condizioni di lavoro**, compresa l'occupazione flessibile e sicura, i salari, il dialogo sociale, la contrattazione collettiva e la partecipazione dei lavoratori, l'**equilibrio tra vita professionale e vita privata**, e un ambiente di lavoro sano, sicuro e adeguato;
- iii) il **rispetto dei diritti umani, delle libertà fondamentali**, delle norme e dei principi democratici stabiliti nella Carta internazionale dei diritti dell'uomo e in altre convenzioni fondamentali delle Nazioni Unite in materia di diritti umani, nelle convenzioni fondamentali dell'ILO e nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.



Gli standard sulle informazioni relative alla governance

Le informazioni riguardo a **fattori di governance**, comprese informazioni concernenti:

- i) il ruolo degli **organi di amministrazione**, gestione e controllo delle imprese, anche per quanto riguarda le **questioni di sostenibilità, e la composizione di tali organi**;
- ii) l'**etica aziendale** e la cultura d'impresa, compresa la **lotta contro la corruzione** attiva e passiva;
- iii) gli **impegni politici delle imprese**, comprese le attività di lobbying;
- iv) la gestione e la **qualità dei rapporti con i partner commerciali**, comprese le prassi di pagamento;
- v) i **sistemi interni di controllo e gestione del rischio dell'impresa**, anche in relazione al processo di comunicazione delle informazioni

La proposta della Commissione prevede l'obbligo per le imprese di individuare i rischi e, se necessario, evitare, far cessare o attenuare gli effetti negativi delle loro attività sui diritti umani, come il lavoro minorile e lo sfruttamento dei lavoratori, e sull'ambiente, ad esempio l'inquinamento e la perdita di biodiversità.



LE MODIFICHE ALLA DICHIARAZIONE NON FINANZIARIA

1. Estensione dell'obbligo di rendicontazione non finanziaria a tutte le società di grandi dimensioni e a tutte le società con titoli quotati nei mercati regolamentati dell'UE, ad esclusione solamente delle microimprese

- A) **imprese dell'Unione Europea**: (i) grandi società (oltre 500 dipendenti e un fatturato netto a livello mondiale che supera i 150 milioni di EUR); (ii) altre società che operano in determinati settori a impatto elevato (es: settore minerario, tessile, ecc.), che pur non raggiungendo le soglie del gruppo 1, hanno più di 250 dipendenti e un fatturato netto a livello mondiale pari o superiore a 40 milioni di EUR.
- B) **imprese di paesi terzi** attive nell'UE con una soglia del fatturato generato nell'Unione Europea in linea con i requisiti di cui sopra.

2. Ampliamento delle informazioni ESG che devono obbligatoriamente essere ricomprese nell'informativa non finanziaria

- Secondo la nuova Direttiva CSRD le aree obbligatorie saranno: **a) business model e strategia; b) target e obiettivi di sostenibilità; c) governance; d) politiche e procedure di sostenibilità; e) due diligence ESG; f) rischi ESG e modalità di gestione; g) impatti; h) intangible assets; i) Key Performance Indicators di sostenibilità.**

3. Uniformità degli standard di rendicontazione per tutte le imprese europee

- Lo standard è attualmente oggetto di elaborazione da parte di **EFRAG (European Financial Reporting Advisory Group)** e dovrà integrarsi nell'ordinamento europeo, accordandosi con gli **European Pillars on Social Rights** e la **Direttiva Sustainable Governance e Due Diligence**

4. Obbligatorietà della certificazione delle informazioni pubblicate da parte di soggetti accreditati



La proposta di Direttiva sulla Due Diligence

La proposta di **Direttiva della Commissione sulla Due Diligence** (n.71 del 23 febbraio 2022) prevede l'obbligo per le imprese di **individuare i rischi e, se necessario, evitare, far cessare o attenuare gli effetti negativi delle loro attività sui diritti umani**, come il lavoro minorile e lo sfruttamento dei lavoratori, e sull'ambiente, ad esempio l'inquinamento e la perdita di biodiversità.

L'ambito soggettivo di applicazione è così delimitato:

A) imprese dell'Unione Europea:

(i) **grandi società** (oltre 500 dipendenti e un fatturato netto a livello mondiale che **supera i 150 milioni di EUR**);

(ii) altre società che operano in determinati settori a impatto elevato (es: **settore minerario, tessile**, ecc.), che pur non raggiungendo le soglie del gruppo 1, hanno **più di 250 dipendenti** e un fatturato netto a livello mondiale **pari o superiore a 40 milioni** di EUR.

B) imprese di paesi terzi attive nell'UE con una soglia del fatturato generato nell'Unione Europea in linea con i requisiti di cui sopra.



Obblighi e proposte nella Direttiva sulla Due Diligence

Al fine di **rispettare l'obbligo di due diligence**, le imprese dovranno:

- a) **integrare la due diligence** nelle politiche aziendali;
- b) individuare gli **effetti negativi reali o potenziali** sui diritti umani e sull'ambiente;
- c) **prevenire o attenuare** gli effetti potenziali;
- d) **porre fine o ridurre** al minimo gli effetti reali;
- e) istituire e mantenere una **procedura di denuncia**;
- f) **monitorare l'efficacia** delle politiche e delle misure di due diligence;
- g) **dar conto** pubblicamente della due diligence (compatibilmente agli obblighi in materia di DNF).

Sono previsti: **Codici di Condotta, sistemi di verifica, misure di prevenzione, azioni correttive, procedure di reclamo interno, clausole contrattuali modello, Linee Guida.**

La proposta prevede:

- a) l'**obbligo di diligenza degli amministratori** volto alla considerazione dei fattori di sostenibilità nell'assunzione delle decisioni, nel medio e nel lungo periodo (art. 25);
- b) l'enunciazione della **responsabilità civile degli amministratori per gli inadempimenti forieri di danni**, in relazione all'adeguata gestione delle relazioni contrattuali (art. 22);
- c) l'istituzione di un **network di autorità di controllo**, per stimolare e uniformare i controlli sugli obblighi di due diligence (art. 21).



Un quadro sintetico

CAMBIAMENTI

- **Clima**
- **Materie**
- **Economia circolare**
- **Biodiversità**

- **Rischi ambientali**
- **Rischi di Transizione**

OBIETTIVI

- **6 ambientali**
- **3 sociali**
- **Governance**

POLITICHE

- **Finanza Sostenibile**
- **(tassonomia ambientale e sociale)**
- **GPP**
- **PNRR**
- **Rendicontazione ESG (CSRD e Due Diligence)**

METODOLOGIE

- **Contributo sostanziale**
- **DNSH**
- **Garanzie minime di salvaguardia**



Sede Legale ed operativa

Corso del Rinascimento 24,
00186 Roma

+39 06 683 38 88

info@fondazioneecosistemi.org

fondazione.ecosistemi@pec.it

www.fondazioneecosistemi.org